

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002283	28/11/2022

OGGETTO: OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA". RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.
 CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003539 DEL 23/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 25/11/2022 13:37 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 10:28 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:16 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 12:45 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 28/11/2022 13:38

Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO. CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 05.04.2018 si prendeva atto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Giovinazzo e la ASL Bari, a rogito del Notaio dott.ssa A. Ferrucci in Giovinazzo, relativa ai lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” sita nel Comune di Giovinazzo tra via Dimede Illuzzi e Via Tenente De Venuto [N.T.C. - foglio 2 - particella 951];
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 26.10.2018 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si nominava l’Ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. ;
 - Si prendeva atto dello “Studio di fattibilità tecnica-economica” relativo ai “Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell’ASL BA” redatto dall’Ing. N. Sansolini, Direttore dell’Area Gestione Tecnica, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00;
 - Si autorizzava il Direttore dell’Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11568 del 23.09.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del “Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” dei “Lavori di completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti dell’ASL BA”, in favore dell’operatore economico R.T.P. “Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO) – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE) –

Arch. Francesco Erriquez (MANDANTE) – Studio Uva Ingegneri Associati (MANDANTE) – Ing. Vito Onofrio Giardinelli (MANDANTE) – Ing. Francesco Giardinelli (MANDANTE), con sede ad Alberobello (BA), in Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 17.07.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” redatto dal raggruppamento temporaneo dei professionisti sopra riportato, verificato e validato ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale agli atti AGT;
 - Si approvava il Bando e il Disciplinare di Gara;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in questione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la modalità di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita interamente su piattaforma telematica Empulia (www.empulia.it), per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si costituiva il gruppo di lavoro;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 15345 del 31/12/2020, visti i verbali relativi alle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori nei quali, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dava atto della valutazione delle offerte presentate con proposta di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Impresa Edile Zigrino srl (MANDATARIA), con sede legale in Locorotondo (BA), Via Fasano n. 118, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 07858790723 – CONPAT SCARL (MANDANTE), con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, Cap. 00192, C.F./P.IVA. 06044391214”, indicando il Gruppo GE.DI. Srl quale ditta esecutrice con sede legale in Altamura (BA), Via Monte Rosa n. 8, - Cap, 70022, C.F./P.IVA 06605680724, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,88 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 30,25% per un importo contrattuale di € 3.001.185,78, (di cui € 2.924.859,80 per lavori ed € 76.325,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA come per legge;

- Il R.T.I. aggiudicatario dichiarava, in sede di gara, di volersi riunire sotto forma di associazione temporanea tra imprese di tipo “**VERTICALE**” precisando che l’effettuazione dei lavori era da ripartirsi secondo le seguenti percentuali:
 - **OG 1**, “Impresa Edile Zigrino Srl” (Capogruppo/Mandataria) 100%, per una quota pari al 65,90% di partecipazione all’appalto;
 - **OG 11** “Conpat Scarl” (Mandante) 100%, per una quota pari al 34,10% di partecipazione all’appalto, allegando, a comprova del possesso del requisito, le attestazioni SOA di ciascuna impresa del costituendo raggruppamento, ivi inclusa quella dell’impresa esecutrice designata dalla mandante;

- Con Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza n. Repertorio 2702 del 05/03/2021, Registrato Agenzia delle Entrate Ufficio Salerno il 10/03/2021 al 7895/Serie 1T – le Imprese del costituendo R.T.I. aggiudicatario dei lavori si costituivano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese confermando, per ciascuna categoria di lavoro, le quote percentuali delle lavorazioni che ciascun membro del Raggruppamento avrebbe eseguito nell'ambito dell'appalto ed indicate in sede di gara;
- Il RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in data 01.03.2021, attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico come sopra individuato;
 - in data 18/03/2021, nelle more della stipula del contratto, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza con contestuale avvio dei lavori, come risultante da processo verbale redatto e sottoscritto in pari data;
 - la durata contrattuale dei lavori risulta fissata in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori con scadenza 09/09/2022;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 3479 del 26/03/2021, si prendeva atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda da parte della società "Gruppo GE. DI. Srl", quale impresa esecutrice designata dalla mandante in sede di offerta, in favore della società "GE.DI. Group SpA", implicante la cessione di tutti i rapporti in essere relativi agli appalti in corso tra i quali risultava ricompresa l'opera "Nuova realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) – Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell'ASL BA";
 - il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in data 16/04/2021;
 - il raggruppamento aggiudicatario a garanzia dell'esecuzione contrattuale presentava la polizza fideiussoria definitiva n. KL003107/DE rilasciata il 07/04/2021 da "KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD" con sede in 221 Christodoulou Chatzipavlou Str, CT Business Centre, 1st Floor, Office 6, 3036, Limassol, Republic Cyprus, iscritta nell'elenco II dell'IVASS, numero di iscrizione II.01500, codice IVASS impresa 40799, a garanzia dell'importo di € **607.741,00**;
 - la mandataria, con nota acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. 45159/2021 del 01/04/2021, richiedeva, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento dell'anticipazione contrattuale e, immediatamente a seguire, a seguito di esplicita richiesta da parte del RUP, provvedeva a costituire apposita polizza fideiussoria assicurativa n. 2021-010-14-000023-07-000012970 che veniva emessa in data 25/06/2021 dalla "Insurance JSC DallBog: Life and Health" con sede in Bulgaria – SOFIA – iscrizione IVASS: Codice 40667 – Numero iscrizione: II.01368 - per l'importo di € **900.000,00**;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 8588 del 21/07/2021, attesa la legittimità della richiesta, si concedeva il pagamento dell'anticipazione contrattuale per l'importo di € 900.355,73 oltre Iva 10% per complessivi € 990.391,30 in favore della mandataria a saldo della fattura FATTPA 13_21 del 19.07.2021;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1637 del 18/02/2022, si approvavano:
 - gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 20.01.2022 per un importo di € 237.769,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva;
 - il Certificato di Pagamento n.1 di 165.200,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni (€ 1.188,85), del recupero anticipazione contrattuale (€ 71.330,90) e nel contempo si disponeva la liquidazione ed il pagamento in favore della mandataria,

conformemente alle prescrizioni contrattuali di cui all'art.17, della somma di € 181.720,00 Iva 10% inclusa a saldo della fattura FATTPA 5_22 del 10/02/2022;

- A fronte delle riserve iscritte dall'appaltatore al SAL n. 1 (Riserva n.1 – "Riconoscimento dell'incremento delle Spese Generali a causa della pandemia da COVID"; Riserva n. 2 – "Caro Materiali") la Direzione lavori, con relazione acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. N. 33363/2022 del 10/03/2022 si esprimeva riconoscendo l'accogliibilità in termini di fatto e di diritto della Riserva n. 1 per l'importo di € 5.145,93 mentre respingeva in toto la Riserva n. 2 in quanto infondata in termini di diritto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3280 del 01/04/2022, si autorizzava la Direzione lavori alla redazione della prima perizia di variante relativa alle opere necessarie a consentire una possibile sopraelevazione di un piano oltre il terzo previsto dal progetto (e consentire così la futura allocazione della Casa della Comunità prevista dal P.N.R.R.) e si autorizzava la sospensione temporanea delle lavorazioni per il tempo necessario alla predisposizione degli elaborati progettuali utili alla realizzazione della suddetta opera (*lavori sospesi con verbale del 08/04/2022 con decorrenza della sospensione, come ordinato dal RUP, dal 04/04/2022*);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6282 del 20/06/2022, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di che trattasi con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 128.010,75 e riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali pari a 45 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante;
- Gli elaborati di perizia di variante venivano tutti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del R.T.I., senza alcuna riserva, compreso lo Schema di Atto di Sottomissione;

Tutto ciò premesso e considerato che l'esecuzione dei lavori, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardata a causa unicamente della negligenza dell'appaltatore visto che, a tutt'oggi, risultano eseguiti lavori per un importo inferiore al 8,00% di quello contrattuale e che l'attività di cantiere risulta immotivatamente sospesa;

Rilevato:

che l'impresa aggiudicataria, *fin dalla fase di avvio dell'attività contrattualizzata*, ha operato senza rispettare il cronoprogramma dei lavori, accumulando ritardi sulla tempistica tanto da mettere indiscutibilmente a rischio la realizzazione dell'opera nel termine ultimo previsto per i lavori, quali:

- l'avvio delle operazioni di scavo che al 25/06/2021 non risultavano ancora iniziate rispetto alla data fissata da cronoprogramma al 15/04/2021, nonché la totale assenza di attività di cantiere riscontrata dalla Direzione lavori in occasione di sopralluoghi, come attestato dal Direttore dei lavori con nota acquisita al Registro ASL BARI prot. N. 85230/2021 del 02/07/2021;
- l'avvio delle lavorazioni di carpenteria che avrebbero dovuto avere inizio in data 20/05/2021 e che al 15/10/2021 non risultavano iniziate;
- mancato aggiornamento al 27/10/2021 della programmazione lavori in quanto non contenente le opere oggetto di variante migliorativa presentata in sede di gara, nonché dei ritardi delle lavorazioni strutturali, come attestato dalla Direzione lavori con nota acquisita al Registro ASL BARI prot. N. 136256 del 02/11/2021;

Visto che a seguito dell'approvazione della perizia di variante:

- il RUP, con nota acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. n. 81645/2022 del 21/06/2022, ordinava alla Direzione lavori di procedere con la ripresa dei lavori vista la cessazione delle condizioni che ne impedivano la realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere dell'appalto;
- il Direttore dei lavori, con nota pec del 21/06/2022 convocava l'appaltatore per il 27/06/2022 per redigere il verbale di ripresa lavori;
- l'appaltatore si rendeva indisponibile a presenziare all'incontro fissato per il 27/06/2022, poi posticipato al 29/06/2022, ed infine disertava l'incontro fissato per il 04/07/2022 per la ripresa dei lavori;
- il Direttore dei lavori in data 04/07/2022 trasmetteva il verbale di ripresa dei lavori all'appaltatore chiedendo di sottoscriverlo e ritrasmetterlo per accettazione e procedere, con effetto immediato alla ripresa effettiva delle lavorazioni da ultimarsi entro il 18/01/2023 (*termine posticipato per effetto sia della sospensione dei lavori pari a 86 giorni – dal 04/04/2022 al 29/06/2022- sia del maggior tempo concesso per l'esecuzione dei lavori di cui alla prima perizia di variante pari a 45 giorni*), oltre a dar corso agli ulteriori adempimenti riportati nel verbale di ripresa;
- il Direttore dei lavori in occasione delle convocazioni per la ripresa dei lavori precisava che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018, l'avvio della decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori era da considerarsi quello della data della convocazione del 29/06/2022 e che una ulteriore eventuale indisponibilità sarebbe stata considerata ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali";
- Con Ordine di Servizio n. 1 del 20/07/2022, il Direttore dei lavori constatata la mancata ripresa delle lavorazioni ordinava, tra l'altro, all'appaltatore di procedere con effetto immediato la ripresa delle lavorazioni e fissava al 01/08/2022 l'incontro in cantiere per la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore di constatazione dell'effettiva ripresa delle lavorazioni;
- con verbale del 01/08/2022, redatto in contraddittorio con l'appaltatore si constatava:
 - la mancata ripresa delle lavorazioni che veniva giustificata dall'appaltatore con la difficoltà di reperimento dei materiali necessari alla realizzazione dei rinforzi strutturali previsti nella prima perizia di variante, fornendo a supporto di tale giustificazione richiesta di preventivo del 30/06/2022 ad un fornitore con evasione dell'ordine non prima del 23/09/2022 (giustificazione che non discolpa totalmente l'appaltatore dalle proprie responsabilità atteso che a fronte della sottoscrizione dell'atto di sottomissione in data 07/06/2022 solo in data 30/06/2022 si procede ad una richiesta di preventivo;
 - l'impegno da parte dell'appaltatore a trasmettere il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni nei primi 15 giorni del mese di settembre 2022;
- In data 01/08/2022, con nota acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. n. 100627/2022 del 04.08.2022, la Direzione dei lavori, rif. nota n. 128-2022/272, trasmetteva al RUP e all'ufficio del RUP il risultato dell'esito verifiche dell'OdS n. 1 del 20/07/2022, come sopra riportato, lamentando da un lato, un notevole ritardo nelle lavorazioni rispetto alla programmazione contrattuale e dall'altro, sottolineava come la mancata ripresa delle lavorazioni comprometteva la buona riuscita delle prestazioni nei termini previsti con la conseguente perdita dei finanziamenti, formulando l'ipotesi della risoluzione contrattuale per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi del comma 4 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016;

- il D.L. con nota prot. 141-2022/272 del 23/09/2022, acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. n. 120155/2022 del 26.09.2022, convocava l'appaltatore per il 28/09/2022 per verificare l'effettiva ripresa delle lavorazioni conformemente a quanto dichiarato dallo stesso appaltatore nel verbale del 01/08/2022;
- il D.L., con verbale redatto in data 28/09/2022, trasmesso con nota n. 142-2022/272 del 29.09.2022 acquisito al Registro ASL BA prot. n.123345/2022 del 03.10.2022, in contraddittorio con l'appaltatore e l'Ufficio del RUP, accertava la mancata ripresa delle lavorazioni ed il completo abbandono del cantiere rilevando un notevole ritardo per cause attribuibili esclusivamente alla negligenza dell'appaltatore;
- il D.L., con nota pec prot. n. 147-2022/272 del 06/10/2022, acquisita al registro ASL BA prot. n.125734/2022 del 06.10.2022, contestualmente inoltrata alla mandataria, alla mandante ed all'impresa esecutrice, relazionava dettagliatamente al RUP e all'Ufficio del RUP sui notevoli ritardi per negligenza dell'appaltatore nella realizzazione dell'opera confermando l'esistenza delle condizioni per consentire all'Amministrazione di avviare il procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- il RUP, per quanto relazionato dal Direttore dei lavori e condividendo le considerazioni conclusive formulate dallo stesso, con nota acquisita al Registro ASL BA prot. n. 128510/2022 del 13.10.2022, comunicava via pec ai componenti del RTI la volontà di procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 smi invitando, nel contempo, l'appaltatore ad eseguire le prestazioni entro il termine di 10 giorni, specificando che la predetta comunicazione doveva intendersi quale avvio del procedimento ai sensi della L. 141/1990 e smi;
- la mandataria riscontrava, con nota acquisita al registro ASL BA prot. n. 133483/2022 del 24.10.2022, la nota del RUP e quest'ultimo invitava il Direttore dei lavori, con nota prot. 140733/2022 del 10.11.2022 a formulare le osservazioni del caso entro 10 giorni;
- La Direzione dei lavori riscontrava con relazione dettagliata prot. n. 162-2022/272 del 16.11.2022, assunta al Registro ASL BA prot. n. 143309/2022 del 16.11.2022, contestando all'appaltatore punto per punto le affermazioni ritenute pretestuose e menzognere dello stesso e stigmatizzando il comportamento di quest'ultimo che denota palesemente la volontà di non proseguire i lavori;

Considerato altresì che:

- le molteplici inadempienze dell'appaltatore, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera, alla mancata ridefinizione della programmazione dei lavori, producono un quadro complessivo di gravità, che la Stazione Appaltante deve esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;
- le argomentazioni dell'appaltatore appaiono pretestuose e prive di fondamento in quanto già in fase di sottoscrizione delle obbligazioni contrattuali dichiarava (art. 1 punto 2 del Contratto): ***“Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli in tutte le loro parti, nonché dei particolari costruttivi”*** e successivamente in fase di consegna del cantiere aveva dichiarato e sottoscritto che in seguito ***“alla verifica in contraddittorio, sulla scorta del progetto esecutivo suindicato e con visita sui luoghi ove si***

svolgeranno i lavori, della corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali””non vi sono elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori”;

- l’urgenza sottostante alla realizzazione dell’Opera Pubblica, in quanto intervento finanziato con fondi europei – FESR 2014/2020 – da contabilizzarsi entro il mese di marzo 2023, ne impongono, alla luce di quanto delineato, la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., atteso che il mancato completamento dell’opera comporterebbe la perdita del finanziamento, elemento che attribuisce la connotazione di gravità al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore;
- la normativa del contratto di appalto pubblico prevede l’istituto peculiare della risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 che assorbe l’istituto privatistico e prevede che sia la stessa Stazione Appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell’appaltatore tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- all’appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati evitando la risoluzione contrattuale, senza tuttavia che alle reiterate richieste e diffide abbia fatto seguito una effettiva accelerazione dei tempi di esecuzione del contratto né, tanto meno, si sono ottenute proposte di modifica del cronoprogramma e della corrispondente organizzazione del cantiere;
- all’appaltatore sono stati corrisposti complessivamente € 1.065.000,00 di cui € 900.000,00 come anticipazione ed € 165.200,00 come primo acconto sui lavori eseguiti (SAL n. 1) e che pertanto è necessario escutere sia la polizza definitiva n. KL003107/DE rilasciata il 07/04/2021 da “*KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD*” con sede in 221 Christodoulou Chatzipavlou Str, CT Business Centre, 1st Floor, Office 6, 3036, Limassol, Republic Cyprus, iscritta nell’elenco II dell’IVASS, numero di iscrizione II.01500, codice IVASS impresa 40799, a garanzia dell’importo di € **607.741,00**, sia la polizza fideiussoria assicurativa n. 2021-010-14-000023-07-000012970 che veniva emessa in data 25/06/2021 dalla “*Insurance JSC DallBog: Life and Health*” con sede in Bulgaria – SOFIA – iscrizione IVASS: Codice 40667 – Numero iscrizione: II.01368 - per l’importo di € **900.000,00**;

Ritenuto, per quanto rilevato:

- di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da causare un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate ed, anche in seguito alla valutazione negativa delle deduzioni addotte dall’appaltatore, di confermare la volontà della Stazione Appaltante, già avviata con nota acquisita al Registro ASL BA prot. n. 128510/2022 del 13.10.2022 di risolvere il contratto d’appalto assunto al Rep. 2021/AGT – C.R.A./7 del 16/04/2021, ai sensi del combinato disposto dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2.5 del CSA espressamente richiamato dall’art. 20 del contratto d’appalto per:
 - inadempimento alle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e al mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti in contratto;

Vista la normativa applicabile ed in particolare i principi di cui al D.Lgs. 50/2016 e le previsioni contrattuali ed ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie in esame;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di :

- 1. di risolvere** il contratto di appalto stipulato in data 16/04/2021 rep. N. 2021/A.G.T. – C.R.A./7 in danno del RTI “Impresa Edile Zigrino Srl- Unipersonale” (Capogruppo/Mandatario) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Fasano n. 118 C.F./P.Iva 07858790723 ed il Consorzio “Compat Scarl” (Mandante) con sede legale in Roma, in Viale Giulio Cesare – C.F./P.Iva 06044391214, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla stazione appaltante, per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento delle penali previste;
- 2. di addebitare** all’appaltatore gli eventuali maggiori costi e oneri determinati dalla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 3. di ordinare** al Direttore dei lavori di provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna, in conformità all’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 4. di disporre**, a cura del RUP, l’escussione della polizza fideiussoria assicurativa n. 2021–010-14-000023-07-000012970 emessa in data 25/06/2021 dalla “*Insurance JSC DallBog: Life and Health*” con sede in Bulgaria – SOFIA – iscrizione IVASS: Codice 40667 – Numero iscrizione: II.01368 - a garanzia dell’anticipazione contrattuale erogata con determinazione dirigenziale n. 8588 del 21.07.2021 e la polizza definitiva n. KL003107/DE rilasciata il 07/04/2021 da “*KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD*” con sede in 221 Christodoulou Chatzipavlou Str, CT Business Centre, 1st Floor, Office 6, 3036, Limassol, Republic Cyprus, iscritta nell’elenco II dell’IVASS, numero di iscrizione II.01500, codice IVASS impresa 40799, nella misura dovuta in considerazione degli stati di avanzamento presentati dall’appaltatrice per i quali si proceduto alla relativa compensazione;
- 5. di demandare** al RUP l’adozione dei provvedimenti relativi all’escussione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore all’atto della firma del contratto di appalto, ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;
- 6. di autorizzare** il RUP a procedere con le fasi successive di riaggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto mediante lo scorrimento della graduatoria, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dall’impresa in sede di gara;
- 7. di assegnare**, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa appaltatrice il termine di 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento per mezzo pec, per provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze demandando alla direzione lavori l’accertamento del rispetto di detto

termine e, in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;

8. **di notificare**, a cura del RUP, il provvedimento di risoluzione al Direttore dei lavori e all'appaltatrice, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale ha effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
9. **di comunicare** all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;
10. **di dare mandato**, infine, al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;
11. **di dare atto**, che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/08/2010 n. 136, i codici CIG e CUP sono rispettivamente i seguenti: *D77H18001460006; 8402340650*.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Struttura Burocratico Legale
-----------------------------------	------------------------------

PROPOSTA N.RO 20220003539 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002283 DEL 28/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 11:06
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 11:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 11:08